

Emergenza Coronavirus: ulteriori provvedimenti per la Scuola, l'Università e l'AFAM

Varato un nuovo DPCM: chiusura delle scuole in 11 comuni, sospensione delle attività didattiche nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e nelle province di Pesaro e Urbino e Savona fino all'8 marzo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri in accordo con i governatori di tutte le regioni, nella giornata del 1 marzo 2020 ha varato un altro DPCM che in sostanza proroga gli effetti del decreto precedente, anche se il disposto articola alcune differenze:

Settore scolastico

- a) **chiusura** delle scuole statali e paritarie, asili comunali, sedi di formazione professionale, sedi universitarie **in 11 comuni (10 in Lombardia e 1 in Veneto)**
- b) *nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e nelle province di Pesaro e Urbino e Savona* è prevista la **sospensione** fino all'8 marzo dei servizi educativi per l'infanzia, dell'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado
- c) provvedimenti per tutto il territorio nazionale:
 - sospensione delle gite e dei viaggi di istruzione fino al 15 marzo con la possibilità di rimborso per causa di forza maggiore in base all'art.41 co.4 del Codice del Turismo
 - Il Ministero dell'Istruzione con una faq ha chiarito che la sospensione riguarda anche i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) in quanto queste attività sono assimilate alle uscite didattiche
 - obbligatorietà del certificato di riammissione per chi rientra nelle scuole dopo assenze di 5 giorni per malattia, anche in deroga alla normativa vigente, **fino al 15 marzo.**
- d) nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni esposizione presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, delle informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui all'allegato 4 (misure igieniche);

Queste ulteriori disposizioni, dunque, che in parte prorogano quelle già adottate, presentano maggiori specificazioni geografiche legate ad un quadro più preciso della situazione d'emergenza.

L'Articolo 4 del DPCM promuove il "lavoro agile" in tutto il territorio nazionale.

In tale situazione, soprattutto nelle zone ritenute a maggiore sensibilità al contagio tale da giustificare la chiusura delle scuole o la sospensione delle lezioni, è opportuno che l'organizzazione del lavoro del personale scolastico sia finalizzata all'espletamento dei servizi che si possono ritenere indispensabili a tutela degli interessi degli stessi lavoratori (pratiche pensionistiche, assunzioni in ruolo, certificazioni urgenti, scadenze indifferibili).

A tal fine continuano ad essere molto utili le indicazioni del Ministero dell'Istruzione e della Direttiva 1 del Ministero della Funzione Pubblica **al punto 3**, soprattutto in considerazione dei potenziali rischi a cui possono essere esposti lavoratrici e lavoratori (fra questi quelli legati alla mobilità, l'uso di mezzi pubblici) ed ai disagi sociali provocati dalle disposizioni emergenziali di queste ultime due settimane. In particolare è consigliabile adottare:

- per docenti e alunni didattica a distanza nelle forme possibili,
- per gli insegnanti riunioni collegiali a distanza,
- per il personale ata, riduzione al minimo delle presenze in ore ben circoscritte della giornata

Occorre favorire in ogni caso forme di flessibilità e lavoro agile in particolare per il personale affetto da patologie o che debba accudire i figli in conseguenza alla sospensione delle attività negli asili e nelle scuole dell'infanzia o assistere i familiari. Riteniamo inoltre importante che sia avviata, anche con mezzi non tradizionali, come la posta elettronica o la videochiamata, un'interlocuzione fra il dirigente scolastico e la RSU al fine di convenire le modalità più sia per il personale ATA sia per quello docente.

Le presenti indicazioni riguardano anche le scuole non statali e della formazione professionale.

Università e AFAM

Nel DPCM viene ribadito che per lo svolgimento delle attività didattiche nei settori di università e AFAM nelle quali non sono consentite, per esigenze legate all'emergenza sanitaria, le attività didattiche in presenza, le stesse attività possono essere svolte, laddove possibile, con modalità a distanza, avendo particolare cura per le esigenze degli studenti con disabilità. Dopo il ripristino dell'ordinaria funzionalità, dovranno essere assicurati, se necessario e individuandone le modalità, il recupero delle attività formative o delle eventuali prove di verifica funzionali al completamento delle attività didattiche. Le assenze degli studenti determinate dai provvedimenti di contenimento

del contagio, non sono computate per l'ammissione agli esami finali e ai fini delle relative valutazioni.

Continuiamo a mantenere interlocuzioni costanti con i Ministeri, per sottoporre ulteriori problematicità, anche al fine di ottenere delle linee guida condivise con il sindacato anche per valutare le diverse problematiche che stanno emergendo.